



Ordinanza n. 12/2015

NORME PER LA MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE

IL SINDACO

Visti gli art. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria della Carni approvato con Regio Decreto 20.12.1928, n. 3298 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Direttiva 88/409;
Visti i Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004;
Visto il Regolamento CE 1375/15 del 10.08.2015;
Visto il Regolamento CE 1099/2009, art. 10;
Vista la Legge 23.12.1978, n.833;
Vista la Legge Regionale 04.05.1982 n.19;
Vista la Legge Regionale 16.05.1994 n.19;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Vista la DGR n. 1084/2011 approvata con delibera Assemblea Legislativa RER n. 69 del 22.12.2011;
Vista la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di suini destinati al consumo privato, nel periodo 16.11.2015 – 29 febbraio 2016, dell' U.O. Igiene degli alimenti di Origine Animale e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Rimini del 30.10.2015;

ORDINA

Ai fini della campagna di macellazione dei suini a domicilio per consumo privato dal 16 novembre 2015 al 29 febbraio 2016

- ai privati che intendono macellare a domicilio i suini per esclusivo uso familiare di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanita' Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL della Romagna - Rimini (via Coriano 38 – Rimini – Tel. 0541 707290) specificando cognome, nome, indirizzo nonché il giorno, ora e il luogo in cui avverrà la macellazione almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;
- la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo, fino ad un numero massimo di quattro capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario);
- è fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate elusivamente per consumo privato;
- gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso. I suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo di idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captativo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
- è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;
- che la visita sanitaria dei visceri (cuore, polmoni, fegato, milza, reni, lingua, intestino e muscolo diaframmatico) sarà eseguita presso la sede di macellazione indicata dal richiedente, unicamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato;

■ il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede al prelievo di un campione di muscolo per la ricerca delle trichine, in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate, ma consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);

■ che il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'azienda USL della Romagna sia fissato come previsto dal tariffario regionale in:

€ 9,00 per ogni capo macellato (comprensivo dell'esame triconoscopico presso Istituto Zooprofilattico),

€ 4,13 a visita, quale rimborso forfetario per le spese di trasporto.

La somma di cui sopra potrà essere versata con bollettino di c/c postale n.10970473 intestato all'Azienda USL della Romagna – ex RN – Servizio tesoreria, con causale: tariffario regionale veterinario Rimini – codice T2B.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928 punita ai sensi dell'art.16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00; violazione Art. 10 del reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da €. 1000,00 a €. 3000,00), e nel caso, dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare tale ordinanza e di farla rispettare.

Montefiore Conca, lì 10/11/2015

**Il Sindaco
F.to Cipriani Dott.ssa Valli**